

AGEVOLAZIONI

Forfettari “bloccati” dalla partecipazione in società di persone

di **Fabio Garrini**

Se con riferimento alle **partecipazioni in Srl** la [circolare AdE 9/E/2019](#) ha introdotto interpretazioni per larga parte favorevoli, con riferimento alle **società di persone** va notato un **brusco cambio di rotta**, di fatto eliminando gli spunti di interesse introdotti nel passato.

Partecipazioni in società di persone

Con riferimento alle partecipazioni in **società di persone** l'[articolo 1, comma 57, lett d\), L. 190/2014](#) individua già nel solo possesso un elemento ostativo alla possibilità di accedere al **regime forfettario**; quindi, per **snc, sas**, ecc. si pongono problemi di **incompatibilità** al solo possesso di una partecipazione minimale, **prescindendo da controllo e riconducibilità**, che invece regolano l'applicazione della causa ostativa legata al possesso di **partecipazioni in Srl**.

Va segnalato come, sul tema, l'Amministrazione Finanziaria in passato avesse proposto interpretazioni più “**tolleranti**”.

Nella **relazione accompagnatoria** alla **L. 190/2014** si ammetteva l'accesso al regime:

- nelle ipotesi di **cessione della partecipazione** in una società di persone o in una Srl trasparente **prima dell'inizio** di una **nuova attività** potenzialmente ammessa al regime forfettario, anche se nello stesso periodo d'imposta;
- nelle ipotesi di **acquisizione della partecipazione** nel corso dello stesso periodo di imposta, **successivamente alla cessazione** dell'attività per la quale il regime era stato applicato.

Inoltre, nella [circolare 10/E/2016](#) l'Agenzia si era espressa a favore dell'applicazione del **regime forfettario** nel caso di **cessione della partecipazione nel corso del periodo d'imposta** di applicazione del regime forfettario.

La **motivazione**, secondo l'Agenzia, risiedeva nel fatto che *“lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell'esercizio.”*

Il cambio di posizione

Giustificandosi con una presunta modifica della **ratio della norma** (che in realtà non pare esservi stata, posto che, anche in precedenza, il **presupposto** era quello di **evitare il**

trasferimento di redditi dalla tassazione ordinaria della società a quella forfettaria in capo al socio), su questo punto l'Agenzia delle Entrate ha **cambiato posizione**.

Nella [circolare 9/E/2019](#) si legge infatti: *“La nuova formulazione letterale della lettera d), letta perciò alla luce della menzionata ratio legis, porta a ritenere che **la causa ostativa non operi solo a condizione che il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda preventivamente a rimuoverla**, fatto salvo quanto si dirà infra con specifico riferimento alla partecipazione nelle s.r.l..*

*Ad esempio, nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo stesso **cede le quote possedute nella s.n.c. entro la fine dell'anno precedente** potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall'anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un'attività già svolta”.*

In definitiva, **se nel corso dell'anno** il contribuente **possiede una partecipazione in una società personale, per quel periodo d'imposta non potrà essere applicato il regime forfetario**, anche se tale partecipazione fosse ceduta entro la fine dell'anno.

L'Agenzia, comunque, pone una **deroga unicamente per quest'anno**, in relazione alle **partecipazioni detenute dal termine del 2018**, alla luce del fatto che la **Legge di bilancio è stata pubblicata solo al 31.12**: egli potrà applicare nell'anno **2019** il regime forfetario, ma dovrà **rimuovere la causa ostativa** entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.

Unica interpretazione mantenuta, tra quelle proposte nella [circolare 10/E/2016](#) sul punto, è quella riguardante la **partecipazione acquisita per successione**: se il contribuente applica il regime forfetario e la causa ostativa sopraggiunge in corso d'anno a seguito di acquisizione per **eredità** delle partecipazioni, lo stesso, qualora non la rimuova **entro la fine dell'anno**, fuoriuscirà dal regime forfetario dall'anno successivo ai sensi di quanto disposto dal **comma 71**.

Seminario di specializzazione

**LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)